

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. [REDACTED]
[REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 417 del ruolo generale degli affari
contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] e
dall'Avv. [REDACTED], come da mandato in atti;

Parte attrice

E

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED],
[REDACTED] e [REDACTED], come da mandato in atti;

Parte convenuta

All'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 23-12-
2025, le parti hanno precisato le seguenti:

CONCLUSIONI

Per parte attrice: "come da memoria ex art.171 ter n.1 cpc e come
da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 22 dicembre
2025";

Per parte convenuta: "conclude come da foglio di precisazione delle
conclusioni depositato il 23 dicembre 2025".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dato atto dell'esito negativo del tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice), con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. [REDACTED] ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, [REDACTED] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale: - accertare e dichiarare la nullità dei presunti contratti per la prestazione di servizi di investimento e delle singole operazioni di compravendita di titoli azionari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. eseguite da [REDACTED] sul c/c n. 3343352 del sig. [REDACTED] per vizio di forma scritta ex art. 23 TUF e art. 37 Reg. Consob n. 16190/2007 e del Codice del Consumo e per mancanza dei relativi ordini di acquisto; - accertare e dichiarare la nullità dei presunti contratti per la prestazione di servizi di investimento e delle singole operazioni di compravendita di titoli azionari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. eseguite da [REDACTED] sul c/c n. 3343352 del sig. [REDACTED] per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 30 co. VII TUF.; - accertare e dichiarare la nullità dei presunti contratti per la prestazione di servizi di investimento e delle singole operazioni di compravendita di titoli azionari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. eseguite da [REDACTED] sul c/c n. 3343352 intestato al sig. [REDACTED] per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 67 septies decies del Codice del Consumo e, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, - condannare [REDACTED] a restituire in favore del sig. [REDACTED] la somma di euro 234.200,25 ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di*

giustizia oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV cod. civ. dalla data di pagamento all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria; In via subordinata: - accertare e dichiarare la responsabilità e il grave inadempimento di [REDACTED] per la violazione degli obblighi previsti dal Reg. Consob n. 16190/2007 (artt. 27, 28, 31, 32, 34, 37, 45, 46 e 53) dell'art. 21 e 23 TUF e/o degli obblighi di diligenza e correttezza previsti dagli artt. 1176 e 1175 cod. civ. nonché dalla normativa prevista dal d. lgs. n. 206/2005 per tutti i motivi esposti nel presente atto; - accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in atti, la responsabilità di [REDACTED] per violazione degli obblighi di cui al TUF e degli artt. 39 e 40 Reg. Consob n. 16190/2007 in tema di adeguatezza degli investimenti e, per l'effetto dei punti precedenti - dichiarare la risoluzione di tutte le operazioni di compravendita di titoli azionari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. eseguite da [REDACTED] sul c/c n. 3343352 del sig. [REDACTED]; - condannare [REDACTED] al risarcimento del danno in favore del sig. [REDACTED] per la somma di euro 234.200,25 ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV cod. civ. dalla data di pagamento all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria; In subordine: - accertare e dichiarare la violazione degli artt. 45 e 46 Reg. Consob n. 161690/2007 per illegittima applicazione di commissioni e costi non esplicitati e, per l'effetto, condannare [REDACTED] al risarcimento dei danni subiti dal sig. [REDACTED] pari ad euro 327.141,67 ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV cod. civ. dalla data di pagamento all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria; In ogni caso: - condannare [REDACTED]

S.p.A. al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, nonché spese di CTP oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge tenuto conto che il presente atto è stato redatto in conformità dell'art. 4 co. I bis del D. M. n. 55 del 10/03/2014".

Parte attrice a sostegno della propria pretesa ha dedotto:

- di aver sottoscritto, in data 1-11-2008, il contratto di conto corrente n. 3343352 con [REDACTED], collegato al dossier titoli n. 3343352 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice);
- di aver assistito, tra il 2010 e il 2016, alla realizzazione di una serie di operazioni finanziarie da parte di [REDACTED] sul suddetto conto, comportanti una perdita di euro 234.200,25 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice).

Il sig. [REDACTED] ha, quindi, contestato:

- l'assenza di un valido contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento;
- la nullità delle operazioni finanziarie per assenza degli ordini di investimento e delle notifiche delle conferme di esecuzione;
- la nullità delle operazioni finanziarie di investimento per mancata indicazione della clausola di recesso ex art. 30 TUF;
- la nullità delle operazioni finanziarie di investimento per mancata indicazione della clausola di recesso ex art. 67 codice del consumo;
- il mancato rispetto degli obblighi informativi e comportamentali che, nel caso di specie, dovevano essere ancora più stringenti in considerazione della qualificazione del sig. [REDACTED] come "cliente al dettaglio" e "consumatore";
- l'assenza di un giudizio di adeguatezza/appropriatezza;

- la mancata comunicazione dell'esistenza di un conflitto in interessi e la mancata informazione sui rischi delle obbligazioni, con particolare riguardo al c.d. "rischio emittente", in violazione dell'art. 21 T.U.F. e degli artt. 27, 28, 31 e 34 Reg. Consob n. 16190/2007;
- la violazione delle regole di best execution e l'applicazione di costi o commissioni occulte.

Si è, quindi, costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, [REDACTED], la quale ha dedotto:

- l'ampia competenza del sig. [REDACTED] nel campo delle operazioni finanziarie, risultante dai moduli MIFID, nonché dal vasto numero di operazioni dallo stesso esplicate nel corso degli anni;
- la carenza di interesse ad agire e l'abusività delle domande avversarie;
- la prescrizione delle domande di nullità;
- il pieno rispetto dei vincoli di forma;
- la riferibilità delle operazioni di investimento all'attore;
- l'infondatezza della censura di nullità sollevata ex artt. 30 TUF e 67-septiesdecies cod. consumo;
- il corretto adempimento degli obblighi informativi e di valutazione di adeguatezza;
- il pieno rispetto delle regole di best execution;
- l'impossibilità di addivenire alla pronuncia di risoluzione contrattuale e, in ogni caso, la mancata prova del danno patito;
- in caso di accoglimento della domanda attorea, il concorso di colpa del cliente ex art. 1227 c.c. e la compensatio lucri cum damno.

Parte convenuta, infine, ha avanzato domanda giudiziale ex art. 96 c.p.c.

La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata discussa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.

2. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.

A tal proposito, risulta sufficiente richiamare l'ordinanza istruttoria in data 24-11-2025 con la quale si è ritenuta: la genericità e l'irrelevanza della prova orale richiesta da parte attrice all'interno della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.; il carattere esplorativo della CTU richiesta da parte attrice all'interno della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.; la genericità e/o l'irrelevanza e/o il carattere documentale della prova orale richiesta da parte convenuta all'interno della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.; la superfluità della CTU informatica e della CTU contabile richieste da parte convenuta all'interno della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.

3. Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di dolo e di carenza di interesse ad agire sollevata da parte convenuta (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pp. 17-18).

Fermo l'evidente interesse ad agire in via giurisdizionale al fine di ottenere le richieste pronunce di nullità o di risoluzione/risarcimento, non si può neppure ritenere integrata la fattispecie di exceptio doli generalis richiamata da parte convenuta, stante l'inidoneità della condotta attorea (consistita nella perpetuazione nell'attività di investimento) ad integrare l'abusività manifesta richiesta a tal fine.

4. Neppure può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione dell'azione di nullità (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 19), tenuto conto del carattere imprescrittibile della stessa.

5. Tanto premesso, la domanda di parte attrice risulta fondata esclusivamente per le ragioni e nei termini di seguito esposti.

In primo luogo, deve essere disattesa la domanda attorea di nullità delle operazioni di investimento per l'assenza di un contratto per la prestazione dei servizi di investimento e necessari accessori valido a norma dell'art. 23 TUF (cfr. atto di citazione, pp. 3 ss.).

Sul punto, è necessario dare atto della produzione giudiziale del primo contratto quadro del 1° novembre 2008 (cfr. doc. 3 fascicolo di parte convenuta) corredato dalle relative condizioni generali di contratto (cfr. doc. 4 fascicolo di parte convenuta) e del relativo documento di sintesi (cfr. doc. 5 fascicolo di parte convenuta), nonché del secondo contratto quadro del 24 giugno 2013 (cfr. doc. 14 fascicolo di parte convenuta), anch'esso corredato dalle relative condizioni generali di contratto (cfr. doc. 15 fascicolo di parte convenuta) e del relativo documento di sintesi (cfr. doc. 16 fascicolo di parte convenuta).

In ragione di ciò, considerata la dichiarazione del cliente di aver ricevuto la documentazione sopra elencata (cfr. doc. 3 fascicolo di parte convenuta) e ferma la sufficienza della firma del solo cliente ai fini della validità di un contratto di intermediazione finanziaria (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 16 gennaio 2018, n. 898), non può essere riscontrata la lamentata violazione dell'art. 23 TUF.

6. Del pari, non si può dichiarare la nullità delle operazioni di investimento per la mancanza degli ordini di acquisto validamente impartiti dal cliente per ciascuna delle operazioni oggetto di contestazione (cfr. atto di citazione, pp. 6 ss.).

In merito, occorre rilevare che la non contestata esecuzione delle operazioni sul sistema cd. "home banking" del sig. [REDACTED] (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 21; cfr. doc. 8 e 18 fascicolo di parte convenuta) depone per la riconducibilità a quest'ultimo degli

ordini di acquisto effettuati dal conto ad egli intestato, stante la riferibilità al medesimo dei codici di accesso al relativo servizio ed a prescindere dall'eventuale operatività autonoma del promotore finanziario sul conto in questione (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/07/2024, n.20666).

Né, del resto, alcuna forma di invalidità contrattuale può essere ravvisata nel lamentato mancato rilascio delle attestazioni inerenti all'impartizione dell'ordine di investimento e alla ricezione di questi ultimi (cfr. atto di citazione, pp. 7-8), tenuto conto della produzione in giudizio delle note informative di esecuzione degli ordini (cfr. doc. 31 fascicolo di parte convenuta) e, in ogni caso, alla luce della rilevanza di tali asserite violazioni esclusivamente sotto il profilo (non argomentato dall'attore) della responsabilità contrattuale.

7. In egual misura, non si può neppure addivenire alla declaratoria di nullità delle operazioni finanziarie di investimento per mancata indicazione della clausola di recesso ex art. 30 TUF (cfr. atto di citazione, pp. 8 ss.), non integrando la prestazione di servizi di investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza un'ipotesi di "offerta fuori sede" ai sensi della surrichiamata disposizione.

Analogamente, non si può addivenire alla declaratoria la nullità ex art. 67 codice del consumo delle operazioni finanziarie di investimento per mancata indicazione della clausola di recesso (cfr. atto di citazione, pp. 9 ss.), non essendosi in presenza di un'ipotesi di ostacolo all'esercizio del diritto di recesso del consumatore.

8. In egual misura, non si può neppure ritenere che la Banca abbia violato le regole di best execution, avuto riguardo all'accettazione da parte del cliente della "Execution Policy" contenuta nel Documento

Informativo denominato “Normativa MIFID” (cfr. doc. 17 fascicolo di parte convenuta).

9. Al contrario, merita, invece, accoglimento la domanda attorea, promossa in via subordinata, finalizzata all'accertamento e alla dichiarazione della violazione da parte della Banca convenuta degli obblighi di informazione e di valutazione dell'adeguatezza prescritti a norma dell'art. 21 TUF.

In tema, a fronte della specifica allegazione attorea dell'inadempimento dell'obbligo informativo (cfr. atto di citazione, pp. 11 ss.; cfr. CTP Martingale Risk Italia, doc. 9 fascicolo di parte attrice: *“Le analisi condotte hanno evidenziato come la Banca abbia venduto al sig. [REDACTED] titoli azionari che, come sopra illustrato, sono risultati essere notevolmente rischiosi con riguardo al rischio di credito/di perdita totale dell'investimento oltre che rispetto al rischio di mercato (volatilità del prezzo), e quindi assolutamente inadatti al Cliente. Il ‘rischio’ legato a BMPS era certamente noto a operatori qualificati, quale certamente è [REDACTED], durante tutta l'operatività oggetto della presente Relazione Tecnica. Più nello specifico, in occasione degli acquisti dei titoli azionari MPS, la Banca non ha assolto agli obblighi di informativa attiva (sia ex ante che ex post le Operazioni) così come dettati dagli artt. 27, 28, 31, 32, 34, 45, 46 e 53 del Regolamento Consob n. 16190/2007). Le già menzionate omissioni da parte di MPS sono oltretutto aggravate dalla natura “al dettaglio” e di “consumatore” del sig. [REDACTED], oltre che dall'elevatissima rischiosità che caratterizzava i Titoli sin dalle date dei contestati acquisti. Oltretutto, la Banca non ha mai reso consapevole il Cliente della eccessiva volatilità del titolo BMPS, legata ai critici sviluppi della situazione economico-patrimoniale di*

BMPS che era stata interessata da una profonda crisi finanziaria, manifestata poi con forza nell'ottobre del 2014 con la bocciatura agli stress test eseguiti dalla Banca Centrale Europea e con il conseguente aumento di capitale effettuato dalla fine del mese di maggio all'inizio di giugno 2015, appena un anno dopo il precedente aumento di capitale effettuato a partire dal 09/06/2014. BMPS S.p.A., inoltre, sin dal 2007, aveva diffuso sul mercato false informazioni con il fine di celare le crescenti problematiche interne di natura patrimoniale, finanziaria e perfino organizzativa, al solo fine di raccogliere capitali da investitori inconsapevoli (v. Delibera Consob n.18885 del 17/04/201419, Delibera Consob n.18886 del 18/04/201420, Delibera Consob n. 18924 del 21/05/2014, Delibera Consob n. 19459 dell'11/12/201521). La scelta degli investimenti - che avrebbe dovuto essere consapevole - è stata dunque profondamente influenzata dalle omissioni informative dell'Intermediario. La violazione degli obblighi informativi da parte di [REDACTED] si è oltretutto estesa anche per tutta la durata del rapporto di investimento intrattenuto con il Cliente: la Banca, infatti, non ha informato il sig. [REDACTED] (i) del continuo deprezzamento dei titoli azionari oggetto della presente Relazione, (ii) dei ripetuti downgrade da parte delle varie agenzie di rating, (iii) dell'andamento dei Credit Default Swap. Le scelte di investimento del Cliente, influenzate dalle omissioni informative della Banca, in presenza di un quadro chiaro e veritiero dello stato patrimoniale, finanziario e societario dell'Emittente, sarebbero state in realtà indirizzate verso altri strumenti finanziari, più sicuri. Al contempo, qualora fosse stato avvisato delle vicende che hanno coinvolto BMPS, il Cliente avrebbe potuto assumere iniziative di disinvestimento volte a

tutelare il valore (residuo) dei propri risparmi investiti. L'analisi della documentazione ha infine evidenziato che la Banca non ha nemmeno mai indicato al Cliente le strategie di esecuzione degli ordini adottate né le politiche di costi e commissioni applicate per gli ordini né ha mai informato il Cliente dei costi applicati in sede di esecuzione delle Operazioni, in violazione degli artt. 32, 45, 46 e 53 del Reg. Consob n. 16190/07"), non si può, infatti, reputare che l'intermediario abbia soddisfatto l'onere di provare di aver fornito al cliente tutte le informazioni necessarie ai fini di una corretta valutazione degli investimenti da questo operati.

In tale prospettiva, mette conto ricordare che gli intermediari devono fornire ai clienti in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/03/2023, n.7932).

Ebbene, nell'ipotesi in esame non si può ritenere che la Banca abbia dimostrato in giudizio la soddisfazione dell'onere sulla stessa gravante.

Inidonea in tal senso, innanzitutto, è da considerare la compilazione del questionario di profilatura MIFID da parte del sig. [REDACTED] e l'attestazione, ivi rinvenibile, della conoscenza "media" in capo allo stesso nel campo degli investimenti finanziari (cfr. questionari del 15 maggio 2010, 19 aprile 2014 e 2 giugno 2016, docc. 20, 21 e 22 fascicolo di parte convenuta).

Tali circostanze, da ultimo richiamate, sono di per sé irrilevanti sotto il profilo della determinazione di una piena coscienza in capo

all'attore della rischiosità delle singole operazioni effettuate, dal momento che, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle informazioni da fornire, non assume carattere dirimente che il cliente abbia dichiarato di possedere un'esperienza financo "alta" con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare, oltre che ingenti disponibilità patrimoniali (cfr. Cassazione civile sez. I, 01/02/2018, n.2523).

E, in misura analoga, al fine di valutare l'adeguatezza delle informazioni fornite, non può essere considerato dirimente che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro, di possedere un'elevata propensione al rischio, stante la persistenza, pure in tal caso, di un puntuale obbligo informativo in capo all'intermediario in ordine ai prodotti finanziari offerti (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/01/2023, n.570: *“come già ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di intermediazione finanziaria, le valutazioni relative all'adeguatezza dell'operazione al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non influiscono sulla gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, dal momento che la propensione dell'investitore per investimenti rischiosi non esclude che egli selezioni, tra questi ultimi, quelli aventi, a suo giudizio, maggiori probabilità di successo, proprio grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli”*).

Inidonea a dimostrare il rispetto degli obblighi informativi da parte della banca si presenta altresì la voluminosa documentazione consegnata al cliente (cfr. docc. 7 e 17 fascicolo di parte convenuta) o rinvenibile sul sito internet dell'istituto (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 33; cfr. doc. 35 fascicolo di parte

convenuta), alla luce dell'esigenza di garantire una formazione concreta (e non meramente formale) del cliente, insuscettibile di essere integrata da un materiale contenente informazioni di carattere generale non facilmente intelligibile per lo stesso, investitore di natura non professionale.

Da ultimo, non si può neppure reputare che l'obbligo di informazione incombente sull'intermediario finanziario possa essere, in qualche misura, sostituito dalla presa visione da parte del cliente, attraverso la piattaforma "home banking", di eventuali rischi dell'operazione anteriormente rispetto alla conferma dell'ordine di acquisto.

A quest'ultimo proposito, infatti, mette conto osservare che tutti gli obblighi informativi assunti sulla base delle disposizioni normative e regolamentari richiamate non vengono meno ove l'investitore si avvalga di internet per l'esecuzione delle singole operazioni di investimento.

In materia, la comunicazione CONSOB n. DI/30396 del 21 aprile 2000 ha, in particolare, precisato che, nel caso di utilizzo del mezzo telematico (e, quindi, anche della piattaforma "home banking"), le regole inerenti all'informazione del cliente, sino a questo punto richiamate, risultano semplicemente adeguate nelle modalità di adempimento in ragione della peculiare natura tecnica del mezzo di contatto con la clientela utilizzato, ma non vengono completamente superate, con il conseguenziale onere per l'intermediario che utilizza la "rete" di predisporre ed attuare procedure tecniche ed operative che consentano il pieno ed effettivo rispetto della disciplina.

Proprio alla luce di quanto esposto, la Banca, nell'erogare il servizio in modalità telematica, avrebbe dovuto dimostrare di aver approntato procedure e tecnologie idonee a garantire un livello di

tutela informativa quantomeno equivalente a quello assicurato nell'ambito di un servizio reso in presenza del cliente (cfr. Corte Appello Torino n. 511/2025)

Ebbene, nell'ipotesi in esame non si può ritenere che l'intermediario abbia dato adeguata dimostrazione di aver predisposto, anche nell'attività di utilizzo della "rete", procedure tecniche e operative in grado di consentire il pieno ed effettivo rispetto dei suesposti doveri professionali di informazione.

Inidonee in tal senso devono, invero, essere considerate le schede informative presenti sul sito Internet della Banca inerenti allo strumento finanziario oggetto di investimento (ovverosia alle azioni BMPS (cfr. doc. 35, 51 e 52 fascicolo di parte convenuta), stante l'insufficienza della condotta dell'intermediario, rivolta a segnalare alla clientela la generica esistenza, all'interno della propria piattaforma, di un "link cliccabile" attraverso il quale è possibile accedere alle informazioni sul prodotto, in quanto siffatta condotta finisce per rimettere l'acquisizione delle informazioni ad un comportamento attivo del cliente

L'intermediario deve, piuttosto, assolvere tali obblighi informativi con modalità che possano essere considerate come del tutto equivalenti a quelle a supporto di un servizio erogato "in presenza", ovverosia con modalità che possano ritenersi equiparabili, sotto il profilo sostanziale, quantomeno alla consegna materiale al cliente del documento informativo al momento delle operazioni di investimento effettuate da quest'ultimo.

Nessuna di tali condotte alternative (per esempio: visualizzazione della scheda prodotto quale passaggio obbligato per poter disporre l'investimento, con la presa visione e accettazione della stessa per

poter impartire l'ordine di acquisto; informazioni di dettaglio rilevanti inserite direttamente nella pagina dove si trova il comando per impartire l'ordine di acquisto: link che permette di scaricare il documento, con contestuale implementazione di una funzionalità bloccante, che renda cioè possibile impartire l'ordine solo previo richiamo di attenzione del cliente e presa d'atto di aver preso visione della documentazione informativa) risulta, tuttavia, documentata dalla convenuta, la quale deve, pertanto, essere considerata inadempiente rispetto all'obbligo di informazione sulla stessa gravante.

L'inadempimento della banca nell'espletamento dell'attività informativa alla stessa richiesta deve portare a ritenere integrato il presupposto della gravità dell'inadempimento, come imposto dall'art. 1455 c.c. al fine di determinare la risoluzione dei negozi in questione.

D'altra parte, la condotta dell'intermediario che trascura i doveri impostigli dalla legge si manifesta in sé stessa come fattore di disorientamento del risparmiatore, ovvero come scorretto orientamento dello stesso verso le scelte di investimento.

Con la conseguenza che il riscontro della mancata prestazione dell'informazione, che risulta dovuta dall'intermediario, viene propriamente ad ingenerare una presunzione di riconducibilità ad essa dell'operazione, salva comunque restando la possibilità dell'intermediario di provare eventuali circostanze idonee ad interrompere tale nesso eziologico.

Nel caso di specie, a fronte dell'accertamento inadempimento della banca ai propri obblighi informativi (cfr. sopra), da considerarsi determinanti ai fini della corretta formazione del consenso in capo al

cliente, non è stato dedotto l'intervento di fattori causali esterni, autonomamente idonei a determinare l'evento dannoso.

Pertanto, accertata la gravità dell'inadempimento (in tal senso cfr. anche Cassazione civile sez. I, 16/08/2023, n.24648: *“nella materia dello svolgimento in concreto dei servizi di investimento, l'inadempimento degli obblighi gravanti sull'intermediario ben “può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro quanto quella dei singoli ordini, ovviamente nella misura in cui, per la sua importanza, si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale (..) l'investitore, nella sua veste di contraente non inadempiente, può cioè indirizzare l'azione, a seconda del suo interesse, nel senso della caducazione dell'intero rapporto con l'intermediario o nel senso invece della sola caducazione di talune parti dello stesso. Ciò posto, è bene pure puntualizzare, che - con riferimento allo svolgimento effettivo dei servizi di investimento - quanto l'investitore, quale attore in risoluzione, imputa all'intermediario non è il cattivo esito di un dato investimento, bensì l'inadempimento degli obblighi, cui quello è tenuto per legge e per regolamento Consob, con riferimento (anche) a quel dato investimento. In realtà, l'assolvimento degli obblighi di informazione attiva e di adeguatezza costituisce proprio il ponte - endocontrattuale, all'evidenza - di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini: in questa “cinghia di trasmissione”, consistendo propriamente la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore”), si deve concludere per la risoluzione tanto del contratto quadro dell'1-11-2008 e del 24-6-2013, che dei singoli*

ordini di acquisto ISIN: IT0001334587, ISIN: IT0004984842, ISIN: IT0005092165 e ISIN: IT0005218752, come richiesto da parte attrice.

Deve altresì trovare riconoscimento il risarcimento in favore del sig. ■■■■■ di quanto da questo indebitamente corrisposto in favore della Banca.

Infatti, dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, posto il diritto anche dell'investitore speculativamente orientato ad agire informato.

L'ammontare risarcitorio, nel caso di specie, deve essere quantificato in euro 234.200,25 (cfr. tabella inserita nel doc. 9 fascicolo di parte attrice, pp. 44 ss.; cfr. anche tabella riepilogativa dei flussi di cui al doc. 9 fascicolo di parte attrice, p. 6: anno 2010, Banca MPS - 27,60 €; anno 2012, Banca MPS 627,82 €; anno 2013 Banca MPS 9.138,96 €; anno 2014 Banca MPS 267,48 €; anno 2015 Banca MPS - 219.943,56 €; anno 2016, Banca MPS - 24.263,35; per la generica contestazione delle tabelle, cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 52).

Trattandosi di debito di valore, in ordine a tale importo vanno computati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al

tasso legale, calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come da Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712, a partire dal 9-1-2024 (data di notifica dell'atto di citazione).

10. Né la responsabilità dell'istituto convenuto può, in qualche misura, essere reputata concorrente, a norma dell'art. 1227 c.c., con la disinvolta condotta di investimento tenuta dal cliente (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 51), dal momento che anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905).

Pertanto, in assenza dell'adempimento del surriferito obbligo (cfr. sopra), nessuna condotta rilevante ex art. 1227 c.c. può essere imputata al sig. [REDACTED].

11.

In modo analogo, non può trovare accoglimento neppure l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dalla convenuta (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 52), tenuto conto, da un lato, della presa in considerazione nel calcolo dell'attrice anche degli introiti positivi degli investimenti effettuati dal cliente (cfr. doc. 9 fascicolo di parte attrice) e, dall'altro lato, della genericità dell'allegazione circa i benefici asseritamente percepiti da quest'ultimo.

12. Non può, invece, essere accolta la domanda attorea finalizzata al risarcimento delle commissioni occulte asseritamente applicate dalla banca, considerata la generica allegazione delle stesse e, in ogni caso, stante la regolazione dei costi nel documento di sintesi

allegato al primo contratto quadro (cfr. doc. 5 fascicolo di parte convenuta) e nei fogli informativi trasmessi alla clientela (cfr. doc. 36 fascicolo di parte convenuta).

13. Da ultimo, visto l'accoglimento della domanda di parte attrice, non si ravvisano i presupposti per la condanna di quest'ultima richiesta da parte convenuta a norma dell'art. 96 c.p.c.

14. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, stante il mancato espletamento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale - devono essere poste a carico di parte convenuta in ragione della soccombenza prevalente della stessa.

PQM

Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,

1. rigetta le domanda di nullità avanzate da parte attrice;
2. accertata la gravità dell'inadempimento di parte convenuta rispetto agli obblighi degli intermediari finanziari di cui al D. Lgs. 58/1998, dichiara la risoluzione dei contratto quadro dell'1-11-2008 e del 24-6-2013 e dei singoli ordini di acquisto ISIN: IT0001334587, ISIN: IT0004984842, ISIN: IT0005092165 e ISIN: IT0005218752;
3. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 234.200,25, oltre rivalutazione ed interessi compensativi come in parte motiva;
4. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta;
5. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi,

euro 786,00 per spese, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA,
come per legge.

Firenze, 22 gennaio 2026

Il Giudice

Dr. Carlo Carvisiglia